

## COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANNABIS

*Carlo Alberto Zaina*

### PREMESSA

Esiste, a livello legislativo, giurisprudenziale e dottrinale, una vera e propria “*questione coltivazione*” che si riferisce in modo specifico ed esclusivo all'attività di coltura della canapa e della cannabis.

La coltivazione del papavero da oppio (da cui si ricava eroina, morfina e codeina) e della coca (dalle cui foglie si ricava l'alcaloide cocaina) non presentano, infatti, il medesimo generale interesse fra coloro che fanno uso di sostanze psicoattive.

Questo discrimine è determinato sia dall'obiettiva differenza e dalla maggiore pericolosità ascrivibile alle sostanze psicoattive ricavabili dal papavero e dalla coca, sia dalla circostanza che, a differenza della cannabis, queste due coltivazioni necessitano di successivi procedimenti di raffinazione chimica del principio attivo, onde ottenere la vera e propria sostanza drogante.

Questa premessa appare necessaria, in quanto nell'ultimo decennio il tema del diritto degli stupefacenti è stato significativamente connotato – se non addirittura monopolizzato – da un

vivacissimo dibattito, soprattutto in sede giurisdizionale, che ha evidenziato la contrapposizione del fronte proibizionista a quello antiproibizionista.

Nel contesto di questo acceso confronto, che ha visto protagonisti – in special modo – i giudici di merito, la Corte di Cassazione si è segnalata per l'assunzione di posizioni assai caute (talora astratte), ma spesso contraddittorie.

A minime incoraggianti aperture, sovente, però, si sono succeduti arresti che, di fatto, hanno azzerato ogni ipotetico progresso sul cammino di una auspicabile, quanto ragionevole equiparazione della condotta coltivativa alla condotta detentiva finalizzata al consumo personale.

Dunque, a fronte di una energica spinta innovativa di carattere ermeneutico, proveniente dalla base giurisdizionale e concretatasi in numerose pronunzie assolutorie, si è venuta ad opporre una complessa visione del problema, da parte dei giudici di legittimità, i quali hanno per lo più cercato di evidenziare elementi negativi e, soprattutto, l'offensività (o presunta tale) della

condotta coltivativa, sulla scia della nota sentenza delle SSUU 28..4/10.7.2008 n. 28605.

Invero, *medio tempore*, non sono affatto mancati approdi del giudice di legittimità, che hanno permesso progressivamente, una tangibile valorizzazione di nuovi paradigmi interpretativi, in punto di fatto, che si sono segnalati in senso favorevole alla coltivazione.

In quest'ottica, come si vedrà, le più significative pronunzie appaiono quelle di Sez. VI n. 33835/14, di Sez. III n. 43986/15, di Sez. IV n. 9156/15, di Sez. VI n. 5254/16, le quali hanno permesso di porre sotto la luce della generale attenzione il tema dell'offensività ed, in funzione del relativo giudizio, hanno individuato nuovi parametri per valutare – caso per caso – la sussistenza di tale forma qualificata di anti giuridicità.

Allo stato attuale, si è verificata una condizione di stallo, se non addirittura una situazione di vero e proprio reflusso, nel senso che anche all'interno della stessa Sezione della S.C., ci si è potuti imbattere in pronunzie ingiustificatamente ondivaghe e sorprendentemente contraddittorie.

E' il caso a titolo esemplificativo – citato per meglio comprendere il ragionamento che si espone – della sent. n. 17667, Sez. VI 28.4.2016, che, in relazione della punibilità della coltivazione, ha sostenuto che *l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, attese la formulazione delle norme e la "ratio" della disciplina, anche comunitaria, in materia, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile*

*nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente”.*

Appare evidente che la pronunzia che precede costituisce un grave ed inspiegabile passo indietro, rispetto alla giurisprudenza che si era venuta progressivamente a formare in senso opposto.

Se si pensa che la stessa Sez. VI, con la sent. n. 40030, neppure cinque mesi dopo, all'udienza del 26.9.2016, ha valorizzato, invece, proprio il dato quantitativo, affermando che *“Non commette infatti reato chi coltiva una pianta di canapa indiana sul terrazzo: ai fini della punibilità penale è infatti necessaria una produzione potenzialmente idonea a incrementare il mercato”*, appare evidente lo stato di incertezza vigente, sintomo di una rilevante confusione interpretativa che vige relativamente a questo importante tema.

Dobbiamo, così, prendere atto dello stato di notevole confusione e di incertezza che vige sotto il cielo della giurisprudenza di legittimità.

Il tutto a detrimento della affermata certezza del diritto.

IL CONCETTO DI COLTIVAZIONE ED IL REGIME DI SANZIONABILITÀ DELLA CONDOTTA CONCERNENTE LA CANNABIS ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI SUCCEDEUTISI NEL TEMPO E DELLE RECENTI PRONUNZIE GIURISPRUDENZIALI

Il concetto di coltivazione, in generale, forma oggetto di una previsione normativa desumibile dal combinato

disposto dall'art. 26 (in materia di coltivazioni e produzioni vietate) e dall'art. 73 co. 1 e 3 dpr 309/90.

L'art. 26, previa la deroga espressamente contenuta nel comma 2°, si pone, pertanto, come norma precettiva propedeutica alla previsione sanzionatoria dell'art. 73 comma 1 in relazione al co. 4°.

Ciò posto, sul piano puramente lessicale, non pare vi possa essere dubbio sulla nozione di coltivazione che il legislatore ha accolto.

Coltivare, infatti, significa, tecnicamente, porre in essere una serie di attività, le quali principalmente, e per sintesi, possono essere identificate nella preparazione di un terreno, nella semina, nel governo dello sviluppo delle piante e nella raccolta dei prodotti germinati.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'ipotesi in esame costituisca un reato di pericolo presunto o astratto, essendo stato ritenuto sufficiente per la configurazione dell'illecito e per la sua punizione, ad opinione di una corrente di pensiero, il solo fatto della coltivazione in sé.

Tale impostazione appare – ed è apparsa in passato – oltremodo opinabile.

Si deve, infatti, pensare come essa entri immediatamente in irreversibile conflitto con l'orientamento giurisprudenziale, proprio delle SS.UU. del 2008 – ormai prevalente (nonostante qualche sussulto contrario) – che impone al giudice la verifica concreta dell'inoffensività della condotta.

Inoffensività della coltivazione, dunque, come risultato di un giudizio in ordine ad una azione che, in sé,

risulta tipica e perfettamente suscumbibile astrattamente nel nomotipo di cui all'art. 73.

Essa, però, – a seguito di una valutazione complessiva – non crea alcuna reale minaccia o manda in crisi il bene giuridico difeso dalla norma incriminatrice.

Inoffensività della condotta coltivativa come espressione del brocardo “*nullum crimen sine iniuria*”, della costituzionalizzazione esplicita di detto principio attraverso il riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, nonché della efficacia nel nostro ordinamento dell'art. 49 co. 2 c.p., il quale esclude la punibilità di quelle condotte che, con una valutazione ex post, risultano solo all'apparenza lesive.

Secondo App. Roma Sez. III, 22.9.2016, per la punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, incombe sul giudice l'onere di verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

La Corte territoriale, nella propria pronuncia si spinge ancor più avanti, ravvisando comunanza di identità tra la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, (nell'ipotesi non sia riconducibile alla nozione di coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale), e la nozione della detenzione, con la naturale conseguenza che occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato.

Sulla stessa frequenza interpretativa Cass. Sez. VI, 17.2.2016, n. 8058 (rv.

266168), che ha stabilito la insufficienza dell'accertamento della conformità delle piante al tipo botanico vietato, ed ha, invece, prescritto la necessità di accertare l'offensività in concreto della condotta, *intesa come effettiva ed attuale capacità della sostanza ricavata o ricavabile a produrre un effetto drogante e come concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso*.

Pur in presenza di una situazione di caleidoscopica proposizione di molteplici e contrastanti tesi giurisprudenziali, le quali risultano, *ictu oculi* tra loro antitetiche e che, come detto, sovente, provengono incomprensibilmente, dalla medesima fonte giurisdizionale, si può, comunque, individuare una progressione interpretativa della condotta coltivativa, che pone in luce alcuni orientamenti interessanti.

In primo luogo, si evidenzia quello più restrittivo (e francamente, ad avviso di chi scrive meno plausibile giuridicamente) e che è stato ripreso da App. Cagliari Sez. II, 16.12.2013 Pi.An. <sup>(1)</sup> che ha sostenuto che *“La coltivazione illecita di piante da cui estrarre sostanze stupefacenti è un reato di pericolo presunto, a consumazione anticipata, tanto che si ritiene punibile la condotta di coltivazione fino dal momento di messa a dimora dei semi”*.

Questo tipo di impostazione, molto discutibilmente, esclude *a priori* la necessità, al fine di stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza, di ricorrere ad una perizia tossicologica,

in quanto ritiene del tutto sufficienti altri mezzi di prova, tra i quali, le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia, le intercettazioni telefoniche, i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato, il narcotest o le ammissioni degli imputati.

Esso si rifà ad un antico indirizzo del giudice di legittimità (cfr. ad esempio Cass. Sez. IV, 15.11.2005, n. 150 rv. 232794 D'Ambrosio) che sanciva come *“...la condotta di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante quand'anche sia posta in essere per la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente, dal momento che tale destinazione rende penalmente lecite soltanto le condotte di detenzione, importazione ed acquisto; essa, peraltro è integrata anche dalla sola detenzione di semi, a nulla potendo rilevare, in ragione della natura di reato di pericolo astratto, il grado di maturazione raggiunto dalla pianta”*.

Opinando nel senso proposto dalla Corte, dunque, non sarebbe stato affatto necessario, individuare l'effettivo grado di tossicità della pianta, né fare riferimento alcuno alla purezza e quantità della sostanza stupefacente che dall'attività coltivativa si potesse trarre.

Contro questa impostazione si sono levate numerose sentenze di merito.

Va ricordata la pronuncia del GUP di Pisa 22.5.2014, LS, che proprio in virtù dell'espletamento della consulenza tossicologica su 4 piante, ha potuto ritenere che il principio attivo contenuto nelle stesse fosse talmente

---

<sup>1</sup> Conf. App. Cagliari Sez. II, 21.5.2014, Me.Sa.

modesto, da legittimare il giudizio di inoffensività.

Ancor più truciante è la sentenza del GUP di Lecco 25.3.2014 AD, in un caso nel quale la pubblica accusa ha ommesso di procedere all'analisi tossicologica delle 8 piantine sottoposte a sequestro.

Il giudice stigmatizzando, così, l'inerzia dell'organo di accusa che impedisce ogni valutazione sulle piante (anche sulla tipologia di appartenenza), osserva che il caso, comunque, dimostra l'assenza di offensività.

Volendo ritenere – pur in assenza di riscontri scientifici - che si trattasse effettivamente di piante di cannabis, le circostanze dell'azione militano nel senso di rendere plausibile la configurabilità di una coltivazione domestica, finalizzata al consumo personale del coltivatore .

La tesi della superfluità della verifica tossicologica faceva sì che venisse inoltre, ignorata una circostanza di fatto assai rilevante ai fini del giudizio.

Il risultato – più o meno favorevole - della coltivazione (nel senso di produzione di principio attivo stupefacente), in realtà, può pesantemente dipendere da circostanze contingenti, connesse alla crescita delle piante, al loro sviluppo ed alla loro effettiva maturazione.

Sicché, a dire di questa posizione ermeneutica, l'offensività della condotta avrebbe dovuto venire valutata in *re ipsa* e non sarebbe apparso, pertanto, affatto necessario che l'attività di coltura dovesse seguita da un'effettiva germogliazione di piante idonee alla produzione di stupefacenti.

In questo senso anche una recente (estemporanea) pronuncia di Cass. Sez. VI, 10.5.2016, n. 25057 (rv. 266974), che ha suscitato notevoli perplessità, perché privilegia un discorso di mera presunzione (istituto che usualmente non dovrebbe essere mai evocato *contra reo*, in diritto penale) proiettata in una visione futuribile dell'eventuale capacità delle piante di produrre sostanza drogante.

La sentenza, immotivatamente, prescinde, poi, da regole botaniche che attengono al naturale processo di maturazione.

Afferma, infatti, la pronuncia in questione che l'offensività della condotta non sarebbe esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza (sic!), se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico.

Siamo, in tutta evidenza, dinanzi al trionfo dell'ipotesi astratta a scapito della concretezza dell'illecito, dell'incertezza a detrimento della sicurezza dell'evento- maturazione, dell'indeterminatezza (“*quantità significative*”) a fronte della necessità di riferimenti precisi.

In secondo luogo – ed in progresso di tempo – si è evidenziata una differente impostazione, che ha posto al centro della propria valutazione *la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità*

*di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente* <sup>(2)</sup>).

L'efficacia di tale paradigma secondo l'opinione di Cass. Sez. III, 15.12.2015, n. 51416, M.F. potrebbe essere esclusa, con esclusione dell'offensività della condotta, soltanto nella residuale ipotesi in cui la sostanza ricavata o ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo.

Pur nel profondo rispetto della tesi proposta dalla S.C. non può sfuggire anche al meno attento lettore, un palese profilo di illogicità dell'argomento che i giudici di legittimità utilizzano.

La valenza probatoria negativa espressa dalla circostanza che la pianta (o le piante) appartenga al segmento botanico della cannabis – dato che *ex se* (secondo la Cassazione) giustificerebbe la punibilità del coltivatore - potrebbe venire vanificata solo, ove l'indagato/imputato, attraverso un giudizio prospetticamente del tutto proiettato nel futuro (e non si sa neppure sulla base di quali valutazioni scientifiche), fosse in grado di dimostrare l'inidoneità del prossimo eventuale raccolto a produrre effetti stupefacenti.

E' del tutto ragionevole, pertanto, domandarsi (e non certo retoricamente od oziosamente) come la prova (diabolica) così richiesta dalla giurisprudenza potrebbe mai venire fornita dall'inquisito – ora per allora – in relazione a piante il cui percorso germinativo, a venire, appare, alla stato, imperscrutabile e ben potrebbe

subire condizionamenti di carattere naturalistico.

In dottrina La Rosa<sup>(3)</sup> sostiene dapprima che *“la soluzione che limita lo spazio di una declaratoria di concreta inoffensività del fatto ai soli casi in cui la coltivazione non sia in grado di produrre una quantità di sostanza dotata di efficacia drogante presuppone una persistente identificazione del bene giuridico tutelato dall'art. 73, D.Lgs. n. 309/1990 con la salute individuale (e non già con la salute pubblica, come invece sostenuto nella sentenza in commento).”* precisando, però, poi che si tratta di *“tesi, però, smentita dalla scelta del legislatore - in linea col principio di autodeterminazione e con una visione anti-paternalistica dell'intervento punitivo - di escludere la rilevanza penale del consumo personale”*.

In terzo luogo, si deve, poi, sottolineare che in epoca recente si è imposto un ulteriore approdo giurisprudenziale, che, non solo, critica i due precedenti, ma che – riprendendo il principio già sancito addirittura da SS.UU. n. 28605/2008 del dovere del giudice di accertare l'offensività in concreto della condotta - supera implicitamente il concetto di pericolo astratto e pone particolare attenzione sul bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (e dal complesso generale del T.U. Stup.) individuandolo nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 23.11.2016, n. 53337 (rv. 268695), conf. Cass. pen. Sez. III, 23.2.2016, n. 23881 (rv. 267382)

---

<sup>3</sup> LA ROSA, *La coltivazione “domestica” di cannabis tra (in)offensività e particolare tenuità del fatto*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 1/2016, pp. 196-204

Il reato di coltivazione, non può, quindi, essere impropriamente collocato nella categoria dei reati di pericolo astratto (il pericolo nella fattispecie è concreto, perchè tale è l'offensività), a meno di non volere indebitamente anticipare la soglia di punibilità ad un momento (o fase) nel quale non è possibile esprimere un serio giudizio sulla sussistenza del pericolo in sé.

Si intende affermare, in tale modo, che – pur ammettendo, in astratto, che la attività di coltivazione possa naturalisticamente determinare un ipotetico pericolo di alimentazione dell'offerta illecita di stupefacenti derivati dalla cannabis – il *metus*, specificamente evocato, debba essere ravvisato in concreto.

In relazione all'importanza della difesa del bene giuridico della lotta alla diffusione degli stupefacenti e della salute pubblica generale (e non del singolo cittadino), l'orientamento in esame pone al centro della valutazione del giudice la ipotetica capacità del prodotto ottenuto ad accrescere realmente la disponibilità di stupefacente sul mercato di destinazione.

Il giudice, è, quindi, è chiamato ad accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il *quantum* del principio attivo della sostanza in esame appaia realmente idoneo a provocare una situazione di accrescimento della riserva o della disponibilità di stupefacente, immettibile su di uno specifico segmento locale del più complessivo mercato illecito, venendo a soddisfare adeguatamente la richiesta dei consumatori.

Non può, quindi, sfuggire la circostanza che il giudizio sull'offensività concreta della condotta di coltivazione si fonda, in realtà, sulla base di una vera e propria *fictio iuris*, cioè della simulazione di una situazione che, nel maggior parte dei casi procedurali, non trova alcun riscontro concreto in fatto.

Il coltivatore/assuntore – come noto – opera per ottenere una provvista di stupefacente atta a fronteggiare il proprio fabbisogno, senza dovere ricorrere ad acquisti presso il mercato illecito.

Ciò non di meno, la giurisprudenza ha elaborato un criterio di carattere ipotetico ed astratto – e pur in assenza di prove al riguardo – concernente una situazione di immissione sul mercato del prodotto della coltivazione, che richiama per molti aspetti il criterio della cd. *saturazione del mercato* utilizzato, in epoca ante 2012, in relazione alla circostanza aggravante dell'art. 80 comma 2.

Il principio dell'accrescimento della disponibilità di stupefacente da immettere sul mercato sin qui esposto ha trovato nella decisione di Cass. Sez. VI, 21.10.2015, n. 2618 (rv. 265640) un esempio tipicizzante, laddove non è stato ritenuto sufficiente, per affermare l'offensività della condotta, l'accertamento della conformità delle piante al tipo botanico previsto e della loro attitudine futura a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente, dovendosi invece verificare l'offensività in concreto della condotta, intesa come prova della effettiva ed attuale capacità a produrre un effetto drogante rilevabile nell'immediatezza.

Indirizzo rafforzato e replicato dalla stessa Sez. VI, 17.2.2016, n. 8058 (rv. 266168) in un caso in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna relativa alla coltivazione di una pianta di cannabis indica, da cui sono risultati ricavabili gr. 0,345 di principio attivo.

Deve essere ribadito, con nettezza, che il tema del potere del giudice di operare una valutazione in concreto dell'offensività della condotta coltivativa consegue ad un passaggio significativo (peraltro dissonante rispetto la complessiva struttura di censura della coltivazione) della nota sentenza n. 28605/2008 delle SS.UU., su cui ci si soffermerà *infra*.

Questo argomento, purtroppo, è stato troppo spesso trascurato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza (sia di merito, che di legittimità).

Esso, proprio perché afferma che *"spetta al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto"*, esprime, in tal modo, una propria aperta dissonanza dal rigorismo negativo che ha permeato la decisione ricordata.

La dirimente centralità che l'accertamento dell'offensività della condotta coltivativa ha, poi, assunto specialmente negli ultimi tempi ha permesso il fiorire di una serie di decisioni, le quali hanno individuato nuovi canoni meritevoli di essere presi in esame <sup>(4)</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. sentenze n. 33835/2014 della Sesta Sezione (8.4/30.7.2014), n. 9156/15 della Quarta Sezione (u.12.2014/2.3.2015), n. 43986/15 della terza Sezione (27.3/2.u.2015), n. 5254/16 della Sesta

E' così stato ritenuto significativo e rilevante, per escludere che la coltivazione configuri l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, un numero di piante minimo (due o al massimo tre) in quanto esse esaurivano la disponibilità dell'imputato, in assenza di una prospettiva di utile distribuzione in favore di terzi consumatori.

Anche la destinazione all'uso personale è assurda a dignità di elemento idoneo ad influenzare positivamente il giudizio di non punibilità e di inoffensività.

La finalizzazione dell'attività coltivativa al soddisfacimento del fabbisogno del l'agente (che riveste anche il coevo ruolo di consumatore) assume, così, connotato che priva l'azione descritta dalla norma incriminatrice del suo disvalore penale. Anche il Trib. Monza sent. n. 1540/14, P., assolvendo l'imputato dalla coltivazione di una pianta, ha evidenziato la decisività della condizione di assuntore di marijuana del coltivatore, in uno con l'assenza di elementi e di dispositivi che potessero accrescere la produzione e di strumenti od oggetti che potessero far ritenere che il prodotto della coltivazione sarebbe stato smerciato a terzi.

La stessa Corte di Cassazione Sez. III, sent. n. 43986/2015 (27.3/2.11.2015) nell'annullare una decisione della Corte di Appello di Firenze, ha posto l'accento sulla circostanza che il numero limitato di piantine (di cui si componga una coltivazione) può assumere valenza di indice sintomatico della destinazione del prodotto ottenibile (ed ottenuto)

---

Sezione (10.11.2015/9.2.2016) solo per citare le più rilevanti



all'autoconsumo, escludendo l'attitudine ad incrementare il mercato degli stupefacenti.

Ed ancora di spiccata significanza risulta la pronunzia della Sez. VI, 10.11.2015, n. 5254 P.N. e altri. .

Nel riaffermare la condizione di sanzionabilità della coltivazione nel carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione, la pronunzia individua nel conclamato uso esclusivamente personale e nella minima entità nella coltivazione, l'ambito dell'inoffensività in concreto che scrimina la condotta, tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della coltivazione.

Di avviso opposto e contrario si segnala Trib. Ascoli Piceno, 7.7.2016 *“La finalità (nel caso di specie accertata) dell'uso personale della cannabis non esclude la rilevanza penale della coltivazione delle piante e la detenzione delle foglie essiccate”*<sup>(5)</sup>.

Appare evidente, quindi, che il contrasto e l'incertezza, che le pronunzie sin qui richiamate attestano, non sono circoscritti esclusivamente ad una sterile diatriba di carattere puramente ermeneutico, calata in un contesto di mero diritto.

Il conflitto che, così, si palesa coinvolge profondamente un modello di politica giudiziaria, evidenziando – sia a livello di giurisprudenza di merito, che di legittimità – evidenti differenze di natura culturale (proibizioniste ed antiproibizioniste)

---

<sup>5</sup> Conf. App. Cagliari Sez. II, 11.4.2016 e Cass. Sez. VI, 10.2.2016, n. 10169 (rv. 266513) la quale sottolinea come nulla rilevi la dedotta circostanza della destinazione della sostanza ad uso personale terapeutico

che riverberano, ovviamente, effetti nell'approccio e nella soluzione del tema.

La situazione venutasi a creare – sul piano giurisprudenziale – appare fortemente ondivaga e mutevole e, ritiene chi scrive, che neppure un'eventuale rimessione della soluzione dei contrasti insorti ad un nuovo giudizio delle SS.UU. .

La pronunzia del 2008 – che si andrà ad esaminare – pur rifacendosi anche ad una giurisprudenza costituzionale culminata nella sentenza 360/1995, non ha, in pratica, affatto sedato le ragioni opposte che avrebbe dovuto risolvere, in quanto ha utilizzato taluni argomenti assai poco convincenti.

Una seria soluzione possibile e costituzionalmente orientata – come si illustrerà nel successivo paragrafo 6 – potrebbe risiedere nella applicazione della direttiva 757/GAI/2004.

LA PRECEDENTE DISTINZIONE FRA “COLTIVAZIONE DOMESTICA” E “COLTIVAZIONE AGRARIA” ANTE SENTENZA SS.UU. 28605/2008

L'antitesi fra il concetto di coltivazione domestica e la vera e propria coltivazione – quella per intenderci “*agraria*” di cui all'art. 26 e segg. Dpr 309/90 – esiste da molto tempo .

La differenza fra le due modalità coltivate – oltre che nell'organizzazione ed estensione delle piantagioni – è stata ravvisata anche nella circostanza che quella domestica presenterebbe elementi di denominazione comune con la detenzione di stupefacenti, seppur in presenza di un lamentato, quanto ingiustificato diverso trattamento normativo.

Già nel 1994, Cass. Sez. VI, (12.7.1994, n. 3353) rimise gli atti alla Consulta, sul presupposto di una irragionevole disparità di trattamento dell'art. 75 dpr 309/90 nella parte in cui tale norma riteneva non punibile il tossicodipendente che detenga, acquisti o importi sostanza stupefacente per uso personale e ne prevede invece la punizione quando si procuri la droga mediante coltivazione domestica.

La S.C. dichiarò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con una motivazione poco convincente.

Al contempo, però, nella medesima sentenza, i giudici di legittimità focalizzarono la differenza fra le due tipologie di attività coltivativa.

Usando espressamente e preliminarmente la locuzione "*coltivazione c.d. domestica*", la Corte di Cassazione affermò, così, due principi destinati ad essere considerati nel tempo:

1) nell'ipotesi in cui il tossicodipendente avesse messo a dimora in vasi detenuti nella propria abitazione alcune piantine di sostanze stupefacenti o psicotrope, si esulava (e si esula) dalla nozione di coltivazione tecnico-agraria di cui agli artt. 26-28 d.P.R. n. 309/90 e si entra nella coltivazione domestica;

2) muovendo dal presupposto dell'esito del referendum del 18/19 aprile 1993 (d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 ), che ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, tale forma di condotta coltivativa può essere inclusa in un'ipotesi di detenzione per uso personale, colpita solo con sanzioni

amministrative a norma dell' art. 75 d.P.R. n. 309/90.

A questo orientamento ha aderito in progresso di tempo la magistratura di merito.

Il GUP Teramo Trib., con sent. 25.9.1996, il Trib. Cagliari sent. 28.7.2000, il Trib. Roma, 27.2.2001, De Luca con una serie di pronunzie analoghe – all'unisono – identificarono l'esistenza della categoria della "*coltivazione c.d. domestica*", (costituita dalla semplice messa a dimora da parte del soggetto di poche piantine di sostanza stupefacente in vasi tenuti in casa o in giardino), differenziandola dalla nozione di "*coltivazione tecnico-agraria*" presa in considerazione dalla legge sugli stupefacenti (cfr. art. 26 - 28 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), ritenendola sussumibile sotto la fattispecie della detenzione, con la conseguente possibilità di apprezzare la eventuale finalizzazione a fini di uso personale .

Posizione fatta propria dalla sentenza del Trib. Benevento, del 6.12.2001 che in modo pregevolmente articolato

1) distinse la c.d. coltivazione domestica dalla nozione di coltivazione tecnico agraria di cui agli art. 26-28 d.P.R. n. 309 del 1990,

2) descrisse efficacemente la coltivazione domestica affermando che essa si verifica allorchè l'agente metta a dimora in vasi detenuti nella propria abitazione alcune piantine di sostanze stupefacenti o psicotrope,

3) assimilò la coltivazione domestica alla condotta di detenzione, con la conseguenza che anche rispetto ad essa opera la depenalizzazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto

riguardo all'esito del referendum del 18/19 aprile 1993,

4) precisò, l'allarme sociale destato dalla condotta del "coltivatore domestico" non è dissimile da quello prodotto dal consumatore detentore.

In una delle decisioni che precedono venne esclusa la sussistenza del delitto di cui all' art. 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione al fatto che il prevenuto doveva rispondere di una condotta riferibile alla detenzione ed alla cura di un numero esiguo di piantine, tenute in tre vasi in modo assolutamente rudimentale, e tutto lasciava ritenere che la finalità ultima fosse quella dell'uso personale.

Le progressiste posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito non trovarono, però, conferma nella valutazione sviluppata del giudice di legittimità<sup>6</sup>), il quale privò di valore esimente il concetto di coltivazione domestica (e indirettamente quello di destinazione al consumo personale), perchè si rifece ai limiti indicati dalla sentenza n. 360 del 1995 della Corte Costituzionale, con la quale erano state relegate nell'area del penalmente irrilevante solamente le coltivazioni di dimensioni tali da produrre quantitativi irrisori di stupefacente.

Dunque, venne a mutare ulteriormente l'orizzonte prospettico, in forza della valorizzazione di nuovi paradigmi, quali le dimensioni delle piante e l'estensione delle piantagioni.

Il contrasto fra le due anime giurisprudenziali (merito e legittimità) proseguì aspro.

Esempio tipico della inconciliabilità delle posizioni assunte è, da un lato, l'indirizzo del Trib. Torre Annunziata, sentenza 24.1.2005 che identificò :

- a) nella ricorrenza dell'attività di coltivazione domestica,
- b) nei limiti di quantità del prodotto,
- c) nell'assoluta modestia del terreno e modalità produttive,
- d) nella configurabilità del fine della coltivazione a consentire soltanto al soggetto di procurarsi lo stupefacente di cui fa uso

i requisiti essenziali per escludere la sanzionabilità penale della condotta coltivativa, con l'evidente conseguenza che essa debba essere ricompresa nell'accezione dell'articolo 75 del dpr 309/90.

Mentre all'opposto si pronunciò Cass. Sez. IV, 23.2.2005, n. 32949, che escluse che gli artt. 73 e 75 dpr 309/90 autorizzassero a ritenere configurabile la cosiddetta "coltivazione domestica", sussumibile nella detenzione, per la quale potrebbero così invocarsi le sole sanzioni amministrative previste dall'articolo 75, qualora lo stupefacente risultasse destinato all'uso personale.

L'argomento usato dalla Corte Suprema – nella fattispecie – fu improntato ad una valutazione eminentemente filologica, nel senso di rilevare che l'impianto complessivo del TU.Stup. 309/90, non solo non distingue, in alcun modo, forme coltivative, di differente livello, limitandosi a regolare la coltivazione in sé, sanzionandola all'art. 73, ma, per di più, non contemplerebbe tale condotta nel novero delle condotte scriminate dall'uso personale dall'art. 75 (acquisto, detenzione, importazione)

---

<sup>6</sup> Cass. Sez. VI, 14.4.2003, n. 24622 (rv. 225572), Isoni

In aperto conflitto con l'indirizzo della Sez. IV, la Sez. VI Sent., 18.1.2007, n. 17983 (rv. 236666), N.O. ribadì – in contrapposizione a quella domestica - i tratti salienti e distintivi della coltivazione agraria ovvero imprenditoriale.

Essi potevano rinvenirsi nella disponibilità di un terreno agricolo di dimensioni non minimali, nella sua preparazione per la coltura, nella organizzazione della semina, nel governo dello sviluppo delle piante, nella eventuale disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti.

Ad avviso dei giudici di legittimità la c.d. coltivazione domestica, veniva sussunta nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, con la conseguenza che al giudice fosse attribuito obbligatoriamente l'onere di verificare se, di volta in volta, il prodotto risultato dalla attività di coltura fosse destinato ad un uso esclusivamente personale del coltivato. Si giunse così, *a fortiori*, alla pronuncia delle Sezioni Unite.

LA SENTENZA DELLA SS.UU. N. 28605/2008, OSSERVAZIONI CRITICHE  
L'inconciliabile dissidio insorto fra le due Sezioni della Corte di Cassazione venne affrontato (ed in apparenza risolto) dalle SS.UU. con la sentenza emessa il 24.4.2008 e pubblicata il 10.7.2008 n. 28605.

La sentenza in questione ha riaffermato, in linea di principio, la rilevanza penale di qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando l'attività sia realizzata per la

destinazione del prodotto ad uso personale.

La Corte ha negato, inoltre, che si potesse conferire valore (tanto meno giuridico) a quell'elaborazione giurisprudenziale che aveva ravvisato una precisa e specifica distinzione tra *coltivazione agraria* e *coltivazione domestica*.

Senza ripercorrere pedissequamente e pedantesamente le diffuse considerazioni proposte dal giudice di legittimità, giovi osservare, ai fini del presente sommario commento che:

A)- la sentenza n. 443/1994 del giudice delle leggi poneva l'accento su di un profilo particolarmente interessante, consistente nella riconsiderazione del novellato quadro interpretativo – susseguente all'esito del referendum del 1993 – e suggeriva (pur in un ambito di autonomia tra le fattispecie) di valutare la estensibilità anche alla condotta della coltivazione, della depenalizzazione intervenuta nei confronti di chi detenga, od importi, oppure acquisti per uso personale sostanza stupefacente;

B)- la pronuncia in questione, inoltre, mostrava di porsi – apprezzandolo - in quel segmento interpretativo sia giurisprudenziale, che dottrinale, il quale omologava tra loro i due gruppi di condotte indicati.

La ricostruzione dell'intervento della Corte Costituzionale dimostra che esso subì un vero e proprio atto di imperio e di giuridica rivolta da parte della Corte di Cassazione, la quale non ritenne, *motu proprio* e su basi prospettiche assai opinabili, di uniformarsi all'interpretazione del giudice delle leggi.

Il giudice di legittimità, nell'occasione, infatti, intese disattendere il rapporto di omogeneità evidenziato nella decisione n. 443 del 1994, per valorizzare univocamente il profilo di reato di pericolo che avrebbe caratterizzato la coltivazione, omettendo di considerare, però, che tale connotato appariva ed appare del tutto comune a tutte le previsioni sanzionatorie ricomprese nel dpr 309/90.

Va da sé, dunque, che la operazione ermeneutica della Suprema Corte, dalla quale, successivamente, prese le mosse la sentenza n. 360 del 1995 della Corte Costituzionale, si prestò (e si presta tuttora) a serrate critiche, posto che quest'ultima pronuncia si pose concettualmente in conflitto con la precedente.

La sentenza 443/94, a parere di chi scrive, si faceva sicuramente preferire, in quanto – pur nella sua patente sinteticità – sollecitava un' esegesi più attenta, alla luce del rivolgimento normativo intervenuto con il dpr 171/93.

Il citato provvedimento, infatti, tracciava una linea evolutiva della locuzione *“chi ... comunque detiene”*, perfettamente coerente con il proprio scopo dichiaratamente interpretativo, intendendo sollecitare e favorire una approfondita riflessione preliminare ad opera sia del giudice di merito remittente (che pareva – dunque – inadempiente sul tema specifico), sia da parte di tutti i giudici (di merito e di legittimità) in ordine ai profili genetici ed assiomatici della coltivazione e della detenzione.

Affermando testualmente che *“La stessa autorità rimettente non si è però neppur posta il problema se, proprio*

*alla luce, e nel quadro del riferito ius superveniens, l'operata depenalizzazione della condotta di <<chi ... comunque detiene>> sia già interpretativamente estensibile alle condotte di chi <<coltiva e fabbrica>> (le sostanze in oggetto, per il fine indicato), quale previste dalla normativa denunciata “ ed evidenziando esplicitamente “...come nella specie, i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali già risultino orientati proprio nel senso della interpretazione conforme al precetto costituzionale”.*, la Corte rilevò – in modo assolutamente inequivoco – che pervenire ad un giudizio di assimilabilità della coltivazione all'insieme della condotte divenute lecite per esclusivo effetto della consultazione referendaria, poteva configurare *“.. interpretazione conforme al precetto costituzionale.. “*. La Corte Suprema, invece, nella sentenza n. 28605, si rifece espressamente alla sentenza n. 360 del 1995, mostrando di apprezzarla e recepirla in modo totalmente significativo.

Il giudice di legittimità incentrò la propria attenzione su principi che rivestono un carattere puramente assertivo e non appaiono affatto conclusivi, dimentica della precedente decisione del giudice delle leggi.

Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite può essere sintetizzato in quattro principali passaggi.

A) non sarebbe individuabile un *“nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale”*, ed è conseguentemente impossibile *“determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile*

dalla coltivazione" (cfr. Corte cost. n. 360 del 1995): la fattispecie in esame ha, infatti, natura di reato di pericolo presunto, fondata sulle "esigenze di tutela della salute collettiva", bene giuridico primario che legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto;

B) il fatto che, anche dopo l'intervento normativo del 2006, gli artt. 73, comma 1-bis, e 75, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (tali nella formulazione anteriore alla promulgazione della L. 79/2014) non richiamino la condotta di "coltivazione", lascia ritenere, nel rispetto delle garanzie di riserva di legge e di tassatività, che il legislatore ha inteso attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale;

C) sarebbe arbitraria la distinzione tra "coltivazione in senso tecnico-agrario" ovvero "imprenditoriale" e "coltivazione domestica", non legittimata da alcun riferimento normativo e superata dal rilievo che qualsiasi tipo di "coltivazione" è caratterizzato dal dato essenziale e distintivo rispetto alla "detenzione" di contribuire ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente esistente,

D) spetta peraltro al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva; circostanza riscontrabile soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non sia idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

Alle prime tre argomentazioni né la dottrina, né la giurisprudenza sono riuscite – se non con prese di posizioni isolate e sporadiche – ad opporre alcune elementari considerazioni, che lo scrivente reputa idonee a confutare l'assunto della Corte di legittimità.

Ciò appare assai sorprendente e lascia trasparire un non sufficiente conoscenza dell'argomento..

A) Per quanto attiene alla presunta assenza di un "nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale", e dell'altrettanto presunta impossibilità di "determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione", si deve, infatti, osservare che si tratta di un argomento di mera apparenza, che appare disancorato dalla realtà forense quotidiana.

E', invece, assolutamente vero il contrario.

La simbiosi fattuale che si crea fra il coltivatore domestico/consumatore (non dimentichiamo mai che ci stiamo riferendo ad un coltivazione del tutto estranea a circuiti di criminalità organizzata, anzi che ad essi si oppone concettualmente) e la di lui piccola piantagione (si tratta sempre di un numero modestissimo di piante) è proprio sintomatica di quel "nesso di immediatezza" che le SS.UU. escludono.

Va, infatti, sottolineato che una volta che si sia identificato con tale locuzione il rapporto di diretta antecedenza temporale e strumentale fra il consumo e la condotta che lo precede, la realtà quotidiana smentisce concretamente l'assunto della Corte ed allarga la ristretta platea delle condotte

giudicate come antecedenti ultimi rispetto all'assunzione.

La coltivazione avrebbe dovuto (e comunque tuttora deve) essere fatta rientrare in tale categoria, anche alla luce del dettato della decisione UE 757/GAI/2004, sulla quale ci si soffermerà dettagliatamente in seguito e che, comunque, fornisce una precisa descrizione di tutte quelle condotte che – in ordinamenti giuridici che ammettano la non sanzionabilità penale del consumo personale di stupefacenti – devono essere ritenute non punibili, in quanto propedeutico al consumo non illecito.

Si sarebbe, così, elaborato il concetto di cd. *cintura protettiva* evocata in vari scritti <sup>(7)</sup> e “*volta ad evitare il rischio che l'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere indirettamente assoggettata alla sanzione penale*” all'interno della quale ricadrebbero i comportamenti immediatamente precedenti all'uso, la detenzione, l'acquisto e talora l'importazione, in quanto destinati al successivo consumo personale.

Sostiene, poi, la Corte – quale ulteriore argomento a scapito della coltivazione - l'importanza dell'impossibilità di “*determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione*”.

L'argomento è suggestivo, ma non concludente.

Esso muove dall'orientamento che riconduce ad *un unicum* il fenomeno della coltivazione, omettendo di considerare – in punto di fatto – la concreta differenza (di organizzazione,

di estensione, di scopi) che effettivamente intercorre tra una piantagione agraria ed una domestica.

Alla luce delle nuove conoscenze biologiche, che negli ultimi anni sono state raggiunte, in relazione alla coltivazione di poche piante, infatti, è sempre possibile formulare seriamente ed *ex ante*, l'ipotesi della potenzialità drogante della sostanza ricavabile.

Si deve, poi, considerare – come si vedrà in prosieguo - che il parametro interpretativo che, progressivamente, si è venuto ad imporre, soprattutto in sede di legittimità <sup>(8)</sup>, riposa nella necessità di verificare l'effettiva offensività della condotta coltivativa, al fine di stabilire se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato.

Al di là di alcuni limiti logici e prospettici del criterio ora maggiormente adottato, si può affermare in tutti i casi di coltivazione non agraria, una corretta valutazione processuale dell'azione, avente ad oggetto non solo il valore assoluto della produzione di principio attivo, ma lo stesso rapporto fra lo stesso e l'ipotetico mercato di destinazione, permette di escludere l'offensività della condotta.

Si deve, altresì, auspicabile anche il superamento di quell'indirizzo – assai limitante e aprioristico – per il quale la coltivazione *ex se* è sanzionabile, perchè sintomatica, comunque, di un accrescimento dello stupefacente offribile sul mercato.

La tesi del reato di pericolo presunto appare, quindi, altro retaggio della

---

<sup>7</sup> MACRILLO'-COSTANTINO, *La giurisprudenza di assoluzione dai reati in materia di stupefacenti*, Rimini, 2009

---

<sup>8</sup> Cfr. *ex multis* Cass. Sez. VI, 15.9.2016, n. 40030.

sentenza della Corte Cost. n. 360 del 1995), fondato sull'apodittica considerazione che tale dedotta natura sarebbe fondata sulle "esigenze di tutela della salute collettiva".

Non convince, infatti, ad avviso di chi scrive, l'affermazione per la quale il carattere di bene giuridico di natura primaria da attribuire – per l'opinione dei giudici di legittimità - alla salute pubblica, legittimerebbe sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto.

Si osserva, a confutazione, che nei casi in cui la coltivazione non appare offensiva, si ha la conseguenza che il pericolo non si è affatto concretato, se, dunque, la condotta non offensiva venisse comunque punita penalmente, l'inflizione della sanzione avverrebbe in palese violazione del principio di stretta legalità (art. 25 co. 1 Cost.).

B) Il secondo argomento speso dalle SS.UU. appare di chiara impronta semantica.

Sostiene, infatti, il giudice di legittimità che il mancato inserimento della coltivazione, [anche dopo l'intervento normativo del 2006, gli artt. 73, comma 1-bis, e 75, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (tali nella formulazione anteriore alla promulgazione della L. 79/2014)] nel novero delle condotte scriminate dal consumo personale, risponderebbe al principio "ubi lux voluit dixit, ubi colui tacuit".

Muovendo dal presupposto per cui a ciascun enunciato normativo deve essere attribuito il significato che corrisponde alla volontà dell'emittente o autore dell'enunciato, cioè del legislatore in concreto, si dovrebbe concludere, nel rispetto delle garanzie

di riserva di legge e di tassatività, che il legislatore ha inteso attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale.

Il giudice, così opinando, non godrebbe della facoltà di adire e ricercare spazi di allargamento dello spettro di condotte scriminate dal consumo personale e dovrebbe rigorosamente attenersi solo a queste espressamente indicate *ex lege*.

L'argomento, invero, presenta una sua coerenza intrinseca.

Una sua applicazione strettamente ortodossa, apparirebbe, però, in contrasto con altre analoghe situazioni che, invece, hanno permesso alla discrezionalità del giudice di pervenire alla formulazione del diritto vivente, quale forma di interpretazione di norme adeguate e rispondenti alla situazione storica e culturale del paese e, comunque, sempre costituzionalmente orientata.

C) Altro passaggio della sentenza cui è stato conferito particolare rilievo si rinviene nel giudizio di arbitrarietà che connoterebbe la distinzione tra "coltivazione in senso tecnico-agrario" ovvero "imprenditoriale" e "coltivazione domestica".

Si tratterebbe di una costruzione metodologica affatto legittimata da alcun riferimento normativo e la cui fondatezza verrebbe negata dalla considerazione che qualsiasi tipo di "coltivazione", a differenza della "detenzione", sarebbe caratterizzato dalla caratteristica di contribuire ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente esistente.

Nessuno può contestare la indubbia circostanza che la coltivazione presenti



la caratteristica di essere strumento di aumento della quantità di stupefacente. E', altrettanto, vero, però, che debba essere dimostrato, in ogni singola fattispecie presa in esame processualmente, che l'aumento sia da porre in diretta ed inequivoca correlazione con la circolazione e la diffusione dello stupefacente.

E' in relazione a questo profilo che la teoria delle SS.UU. sconta un *deficit* di approssimazione e di scollamento rispetto alla realtà quotidiana, rivelandosi un mero esercizio dialettico astratto.

La pericolosità della coltivazione – quale azione idonea ad accrescere la disponibilità dell'offerta di stupefacente sul mercato illecito - si palesa, quando appaia evidente che la condotta coltivativa è indiscutibilmente orientata nel senso di produrre sostanza da immettere sul mercato.

Sintomi classici di tale volontà, ben possono essere, ad esempio, il numero di piante messe a dimora, la complessità e la evoluzione dell'organizzazione coltivativa e la ricercatezza dei mezzi usati, la disponibilità di aree agricole o coperte di vasta metratura, la estraneità al consumo di sostanza del coltivatore, una rilevante pluralità di persone che concorsualmente siano coinvolte ed attendano all'attività, la presenza di strumenti ulteriori che – inequivocabilmente – dimostrino che la coltivazione è il primo passo verso lo spaccio.

Non è, quindi, improprio definire questa attività, che effettivamente è in grado di determinare la collocazione sul mercato illecito di quantitativi sempre maggiori di stupefacente,

“coltivazione agraria od imprenditoriale”, .

La coltivazione del singolo assuntore è – come detto e come si ribadirà – situazione che, invece, *ictu oculi* presenta peculiarità del tutto differenti. Essa appare ispirata al principio del *self made* ed è contraddistinta da forti e naturali limiti logistici ed organizzativi, siccome svolta da chi, usi un balcone, qualche vaso ed un numero minimale di piante, al solo scopo di estrarre una sostanza che, diversamente, dovrebbe acquistare sul mercato illecito (favorendone implicitamente lo sviluppo).

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 109 DEL 20.5.2016 ED IL SUO IMPATTO SULLA GIURISPRUDENZA

Molte (vane) attese erano state riposte nel giudizio di costituzionalità, rimesso all'attenzione della Corte costituzionale (sent. 20-05-2016, n. 109) ed involgente la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, co. 2, 25, co. 2 e 27, co. 3, Cost., nella parte in cui, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non includeva tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis.

Molti osservatori, invero, confidavano nell'onda lunga data dalla sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 della Consulta, che aveva dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli del decreto 272/2005 conv. in L. 49/2006, che aveva

importato consistenti modifiche nel dpr 309/90.

In realtà, i due giudizi non potevano presentare alcun serio tipo di analogia, sì che l'esito fausto della prima decisione potesse influenzare positivamente la seconda valutazione.

Soprattutto, appariva sicuro elemento di differenziazione tra i procedimenti devoluti al giudice delle leggi, il *petitum*.

La declaratoria contenuta nella sent. 32/2014, involgeva, sul piano procedimentale, la non corretta applicazione dell'art. 77 co. 2 Cost. in relazione alla legge di conversione dell'originario.

Il quesito rimesso dalla Corte di Appello di Brescia, con ordinanza 10-3-2015, certamente imponeva un approccio di merito e, comunque, sostanzialistico.

Invero, la deludente decisione negativa della Corte Costituzionale “*Non sussiste disparità di trattamento tra il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente "raccolto" e il coltivatore "in atto" poichè, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo, rispondono entrambi penalmente: infatti la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, ossia la "raccolta" del coltivato (o può essere, comunque, considerata un post factum non punibile, in quanto ordinario sviluppo della condotta penalmente rilevante)*” ad avviso di chi scrive non pare, comunque, precludere affatto la possibilità che i giudici di merito e di legittimità possano individuare e valorizzare elementi idonei a suffragare

e sostenere l'eventuale giudizio di inoffensività della condotta.

La sentenza della Corte Costituzionale, infatti, non sembra avere affatto inciso – in linea teorica - in modo significativo sull'applicazione del criterio dell'offensività, che mantiene la propria fondamentale centralità ai fini di giudizio.

Non risulta, così, sotto il profilo procedimentale, nè limitata l'applicabilità, né, tanto meno, intaccata la decisiva incidenza al fine della soluzione dei casi concreti.

Dunque, la decisione della Consulta, valutata sul piano strettamente formale, non pare idonea a produrre ricadute indirette di natura tecnica sull'utilizzo probatorio dell'istituto dell'offensività, (valutata nella concretezza del fatto) che rimarrebbe il paradigma principale vincolato alla discrezionalità tecnica del giudice.

In dottrina Romano (<sup>9</sup>) paventa la prospettiva di un timore concreto consistente nelle probabilità “*che la sentenza n. 109 del 2016 sospinga, quantomeno nel breve periodo, alla condivisione dell'indirizzo più restrittivo e, allo stato, maggioritario, in base al quale, in sede di verifica della cd. offensività in concreto, il giudice non deve avere riguardo alla quantità di principio attivo ricavabile ad un determinato stadio della coltivazione<sup>13</sup> e/o alla (minima) entità di quest'ultima, ma, piuttosto, al tipo di*

---

<sup>9</sup> ROMANO, *Non viola la costituzione la fattispecie incriminatrice della coltivazione di cannabis per uso personale (rectius: la disposizione del t.u. stup. che non vi riconnette una rilevanza meramente amministrativa)* “Notarella” a Corte Costituzionale, sent. 9 marzo-20 maggio 2016, n. 109, Pres. Grossi, Red. Frigo in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)

*pianta coltivata e alla sua attitudine a produrre sostanza stupefacente. Nel qual caso, le ipotesi oggi giudicate inoffensive dal contrapposto orientamento sarebbero destinate a refluire, sussistendone tutte le condizioni, nell'ambito di operatività del nuovo istituto di cui all'art. 131-bis c.p. “.*

Se questa fosca previsione dovesse realmente avverarsi, e purtroppo, talune avvisaglie paiono confermare il timore appena paventato <sup>(10)</sup> la sentenza n. 109/2016 costituirebbe un atto di vera e propria restaurazione giurisprudenziale, un ingiustificato *revirement* ermeneutico destinato ad approfondire il solco che corre fra l'esperienza giurisdizionale ed il comune e quotidiano sentire.

Al di là di interessanti ed approfondite ulteriori valutazioni, si impone una breve ricostruzione delle ragioni che hanno portato al giudizio costituzionale.

Va ricordato che l'art. 75 dpr 309/90, introduce una presunzione di destinazione all'uso personale dell'importazione, dell'esportazione, dell'acquisto, della ricezione a qualsiasi titolo e della mera detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Queste condotte in presenza del dato finalistico ricordato, vengono qualificate, pertanto, come meri illeciti amministrativi, e sono collocate nella sfera dei comportamenti depenalizzati.

---

<sup>10</sup> Cfr. ex plurimis Cass. . Sez. IV, 23.11.2016, n. 53337 (rv. 268695) che ha addirittura riesumato quale requisito del giudizio di offensività “la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente”

L'art. 73, a propria volta, invece, costituisce norma incriminatrice che, invece, riconduce a rilevanza penale, una serie di condotte tra cui la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o messa in vendita, la cessione di tali sostanze, prescindendo dal dato teleologico.

L'art. 75 veniva, quindi, sospettato di incostituzionalità dalla Corte di Appello di Brescia sotto un duplice profilo.

1) Da un lato si evidenziava la disparità di trattamento intercorrente fra la condotta tenuta da chi detenga sostanza stupefacente da lui precedentemente coltivata (o altrimenti prodotta) con il fine di destinarla al proprio consumo personale, esente da sanzioni penali e quella di chi sia venga colto a coltivare piante idonee a produrre sostanza stupefacente onde soddisfare il proprio fabbisogno di consumo personale.

Sarebbero stati violati, così, i principi di eguaglianza e ragionevolezza, dal momento che l'art. 75 considera penalmente irrilevante solo la condotta di chi detiene lo stupefacente a fini di uso personale, a prescindere dal comportamento pregresso dell'agente.

Particolarmente stridente ed immotivata sarebbe risultata, poi, la disparità di trattamento intercorrente fra chi detenga per uso personale la sostanza stupefacente ricavata da piante che egli stesso abbia precedentemente coltivato e colui che, invece, venga trovato nell'esercizio dell'attività di coltivazione, finalizzata sempre all'uso personale.

Ad avviso dei remittenti, nel primo caso si verificherebbe un assorbimento dell'illecito penale in quello amministrativo, mentre nel secondo ci si troverebbe dinanzi alla effettiva configurazione del reato.

In questo modo, la configurazione di illecito amministrativo o penale della condotta, dipenderebbe, in modo illogico, dal momento della scoperta della condotta illecita o presunta tale.

2) Dall'altro veniva prospettata una ingiusta disparità sanzionatoria non supportata da ragioni giustificative e, pertanto, irragionevole, concernente la presunta violazione del principio di necessaria offensività del fatto, ricavabile dal combinato disposto dagli artt. 13, co. 2, 25, co. 2, e 27, co. 3, Cost..

La questione veniva riproposta, nonostante fosse stata già respinta in passato dalla Consulta, sulla base sia di nuovi importanti e costanti approdi della giurisprudenza di legittimità relativamente all'applicazione delle specifiche norme incriminatrici in materia, sia dell'intervento della decisione UE 757/GAI/2004.

Osservava la Corte distrettuale che, nel tempo, si era venuta a formare una giurisprudenza che aveva valorizzato, quale esimente, la destinazione finalistica della coltivazione di piante al consumo personale.

Tale destinazione del prodotto stupefacente, proprio perché affatto funzionale all'accrescimento delle disponibilità di della droga sul mercato, non lederebbe i beni giuridici presidiati dall'art. 73 (*la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani*

*generazioni*) e, dunque, renderebbe in concreto inoffensiva la condotta.

Ulteriore argomento a sostegno dell'inoffensività della condotta coltivativa, ove correlata eziologicamente al consumo personale, era (ed è tuttora) estrapolabile dalla Decisione Ue 25 ottobre 2004, 757/GAI/2004.

La norma europea, dapprima, individua le condotte riguardanti il traffico di stupefacenti che gli Stati membri dell'UE devono qualificare come reati (e tra queste figura anche la coltivazione della cannabis) e, indi, individua come fatti non costituenti reato e, dunque, non sanzionabili penalmente, tutte le condotte (coltivazione compresa) poste in essere a mero fine di uso personale.

La Corte ha respinto le questioni prospettate sulla base di valutazioni, che non paiono del tutto convincenti.

In primo luogo, sostiene la Consulta che la detenzione della sostanza precedentemente prodotta (qualificabile come illecito amministrativo) non potrebbe assorbire la pregressa coltivazione (qualificabile come illecito penale).

Un eventuale assorbimento riguarderebbe – ad avviso del giudice delle leggi – semmai, all'opposto, l'illecito amministrativo, sul presupposto che la disponibilità del prodotto della coltivazione non rappresenterebbe altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, ossia la “raccolta” del coltivato.

Opinione fatta propria dal Trib. Bari Sez. II, 14.3.2016 “*In materia di detenzione di stupefacenti, il possesso di piante provenienti dalla coltivazione in atto non può essere ritenuto un reato*

*distinto ed autonomo rispetto a quello di coltivazione; tale ultima fattispecie assorbe, invero, anche quella di detenzione, in quanto l'attività di coltivazione non autorizzata identifica un procedimento che va dalla semina fino al raccolto”.*

Questa impostazione si rivela fallace e superficiale, perché non tiene conto delle reali dinamiche che governano sul piano fattuale ed agrario le condotte coltivative e detentive.

Si deve, infatti, sottolineare che nella gran parte dei casi, i sequestri di derivati della cannabis attengono a foglie od infiorescenze (da cui ricavare a seconda dei casi marijuana o hashish) già in via di essiccazione, cioè parti della pianta tagliate in precedenza e ripulite.

La fase del raccolto – diversamente da quanto sostenuto dai giudici costituzionali – è, quindi, in siffatte situazioni (la maggioranza) già completa da tempo e solo ove il coltivatore fosse colto all'atto del taglio o della pulitura della pianta si potrebbe ritenere ancora in corso la fase di conclusione della coltivazione, cioè il raccolto.

Esiste, pertanto, una cesura temporale e radicale tra la fase della coltivazione (ampiamente esaurita) e quella della detenzione, che smentisce l'assunto fatto proprio dalla Corte Costituzionale, e che legittima la fondatezza della doglianza relativa alla disparità di trattamento.

Una attenta rivisitazione delle dinamiche e delle procedure concernenti la coltivazione, permette di affermare, in aperto contrasto con l'impostazione riaffermata nella sentenza n. 109/2016, che il detentore a

fini di consumo personale dello stupefacente raccolto, diversamente dal coltivatore in atto non risponde penalmente del proprio comportamento.

Per quanto, invece, attiene la ipotizzata violazione del principio di offensività, la Corte ha ribadito che, in ossequio all'*id quod plerumque accidit*, il principio di offensività può operare anche in astratto, con il limite della non irrazionalità e arbitrarietà della valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato, attestandosi sul fronte della conservazione dei principi sanciti nella datata pronuncia n. 360/1995.

La Corte ha, poi, affermato che correttamente il legislatore ha posto sul medesimo piano di pericolosità, la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione e la raffinazione, prevedendo per esse la sanzione penale.

Va detto, invero, che l'equiparazione *tout court* di tali condotte, le quali identificano modalità di ottenimento di sostanze stupefacenti (tra loro del tutto differenti per capacità drogante e letale) che si basano su procedure completamente differenti (diversamente non avrebbe senso un'elencazione del genere), non pare condivisibile.

Non può essere, infatti, sufficiente il denominatore comune della cd. *“peculiarità di dare luogo ad un processo produttivo in grado di ‘autoalimentarsi e di espandersi, potenzialmente senza alcun limite predefinito, tramite la riproduzione dei vegetali”.*

Questa affermazione tradisce una non conoscenza del fenomeno coltivativo,

(domestico in quanto si rammenti che ci si riferisce sempre al tema di una coltivazione rudimentale a fini di consumo personale) posto che la raccolta del prodotto ottenuto presuppone lo sradicamento *in toto* della pianta, operazione questa che impedisce la asserita riproduzione dei vegetali.

Dunque, la coltivazione domestica non presenta affatto quell'attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, evocata dalla Consulta.

Tale ragionamento – al più – potrebbe avere un proprio pregio in relazione a forme di coltivazione intensiva, di carattere organizzato ed agrario, basata su di un numero rilevante di piante, su cicli continui di fioritura e maturazione, vale a dire una attività – come più volte detto – che nulla ha a che spartire con quella del consumatore.

La valutazione legislativa di pericolosità della condotta, non pare, quindi, irragionevole solo quando essa appaia concernente metodiche coltivative del tipo di quelle descritte, atteso che la coltivazione agraria (e non quella domestica per consumo personale) può essere considerata nociva *“per la salute pubblica (..) oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico”*.

Da ultimo, si deve considerare, anche, la posizione che la Corte Costituzionale ha assunto nei confronti della Direttiva UE 757/GAI/2004.

Ferma la riserva di approfondire il tema concernente la fonte di diritto sovranazionale, che ad avviso di chi scrive costituisce realmente una

soluzione sino ad oggi ingiustificatamente pretermessa, si deve rilevare che – come affermato dalla Corte - la decisione UE 25 ottobre 2004, *“dopo aver enumerato le condotte connesse al traffico di stupefacenti che gli Stati membri dell'Unione europea sono chiamati a configurare come reati (tra cui anche la coltivazione della cannabis: art. 2, paragrafo 1) – esclude dal proprio campo applicativo le condotte (coltivazione compresa) «tenute dai loro autori soltanto ai fini del [...] consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali» (art. 2, paragrafo 2).*

Nonostante la premessa di un corretto inquadramento esegetico della norma, la Corte, in prosieguo, sviluppa un ragionamento del tutto minimale che non considera, come avrebbe invece dovuto, il co. 2 dell'art. 2 che recita testualmente *“Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali”*.

La tassatività di tale disposizione (che alla lett. b) del co. 1 contempla tra l'altro la coltura della pianta di cannabis) esclude ragionevolmente ogni diversa considerazione.

Il giudice delle leggi, invece, intraprende un percorso interpretativo sorprendente, offrendo una valutazione monocola e parziale della norma di riferimento, soffermandosi solo su considerazioni sillogistiche, quale quella per cui la decisione UE 757/GAI/2004 *“non obbliga gli Stati membri a prevedere come reato la*

*coltivazione per uso personale, ma neppure impedisce loro di farlo”.*

In questo contesto se la seconda parte del punto n. 4 delle premesse della decisione afferma che *«l’esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale»*, lasciando spazio ad un ampliamento potenziale della platea delle condotte illecite, tale disposizione deve, però, essere armonizzata con la prima parte dello stesso punto n. 4, il quale recita *«In virtù del principio di sussidiarietà, l’azione dell’Unione europea dovrebbe verteere sulle forme più gravi di reati in materia di stupefacenti»* e, soprattutto contemperarsi con il già citato co. 2 dell’art. 2.

La norma raccomanda, quindi, agli stati aderenti di adottare un politica sanzionatoria non già indiscriminata (e tale da ridurre la credibilità dell’intervento punitivo), quanto piuttosto orientata a contrastare efficacemente i reati in tema di stupefacenti di maggiore gravità

L’art. 2 co. 2, inoltre, pare essere norma di pronta e diretta applicazione nel nostro ordinamento, in virtù della condizione esplicitata dall’espressione *“(se tenute dai loro autori soltanto) ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali”*.

La previsione della non punibilità penale del consumo personale di droghe e l’estensione di tale *benefit* in favore di tutte le condotte, che risultino effettivamente funzionali a tale fine,

costituiscono, pertanto, presupposti ineludibili per potere escludere la sanzionabilità delle stesse.

In forza di questa chiave di lettura, la coltivazione per uso personale (domestica e non agraria), proprio in quanto per nulla finalizzata all’immissione della droga sul mercato, si rivelerebbe priva di qualsiasi potenzialità lesiva dei beni giuridici protetti: con la conseguenza che la presunzione di pericolosità sottesa alla sua incriminazione risulterebbe del tutto irrazionale.

Va, inoltre, precisato, che appare, comunque, singolare e contraddittorio che la salute pubblica, intesa in senso generale<sup>(11)</sup>, sia fatta rientrare tra i beni tutelati dal presidio penalistico del dpr 309/90 e che, al tempo stesso, il consumo personale sia posto in una fascia esterna rispetto alla sanzione penale.

Appare di tutta evidenza la circostanza che la pronunzia reiettiva la questione rimessa dalla Corte di Appello di Brescia abbraccia anche le ipotesi di coltivazione di piante di cannabis per uso terapeutico.

I CARATTERI DISTINTIVI CHE INTERCORRONO FRA COLTIVAZIONE E DETENZIONE E CHE DETERMINANO UN DIVERSO REGIME DI PUNIBILITÀ

I precedenti paragrafi hanno già affrontato l’excursus storico relativo all’iter interpretativo che ha portato le SS.UU. ad escludere che la condotta coltivativa, ove finalizzata all’uso personale, possa venire assimilata al

---

<sup>11</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. III, 5.6.2015, n. 26205 (rv. 264065)

regime di non punibilità previsto per la detenzione.

Il dualismo fra le fattispecie in parola non è affatto frutto della novella legislativa del febbraio 2006, quanto piuttosto, come detto, trova radici lontane ed antiche.

La riforma, infatti, ha costituito un'occasione perduta per sussumere in diritto quelle situazioni di fatto, alle quali il dpr 309/90 forniva risposte inadeguate e per porre la legislazione al medesimo livello della quotidianità.

Va, infatti, rilevato che già all'esito del referendum del 1993 (che produsse l'effetto di rendere non punibile la condotta di mera detenzione di stupefacenti, abrogando la d.m.g.) fu escluso che la volontà popolare potesse acquisire efficacia estensiva, sì da involgere condotte differenti da quelle sottoposte a consultazione, come ad esempio proprio la coltivazione ad uso personale.

In tal senso si ebbe a pronunciare, per la prima volta, la Sez. IV con la sentenza 5.5.1995, n. 913, P.G. in proc. Paoli, affermando il principio secondo il quale *“l'attività di coltivazione costituisce reato a prescindere dall'uso che il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile, dal momento che la coltivazione e la detenzione costituiscono due condotte del tutto distinte e l'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in applicazione dell'esito del referendum, non fa alcun riferimento all'attività di coltivazione”*.

La sentenza 360/95 della Corte Costituzionale, poi, pose principalmente l'accento su quel profilo che venne definito come l'assenza del

cd. *nesso di immediatezza* della coltivazione rispetto all'uso personale, sul quale ci si è diffusamente soffermato sin qui.

Si è, così, operato un doppio binario interpretativo in relazione a condotte – l'acquisto e la coltivazione – che, in realtà, integrano momenti non solo prodromici alla detenzione od all'importazione di stupefacenti, ma devono essere scriminati dalla destinazione dello stupefacente al consumo personale (Cfr. Trib. Napoli Sez. feriale, 9.9.2015 *“la condotta che, per limiti di quantità del prodotto, assoluta modestia del terreno e modalità produttive, appaia finalisticamente orientata a consentire soltanto al soggetto di procurarsi lo stupefacente di cui fa uso, non può essere ricompresa nell'accezione di "coltivazione" cui fa richiamo l'art. 73 del D.P.R. n. 309/90, ma in quella detenzione generica evocata dall'art. 75 della medesima legge”*).

Altro elemento privilegiato nella ricordata sentenza del giudice delle leggi riguarda, come si è avuto modo di rilevare, la presunta indeterminabilità, a priori, della potenzialità della sostanza stupefacente ricavabile dall'azione coltivatrice.

Tale orientamento, che ha già formato oggetto di meditata critica, cui si rinvia, ha indubbiamente influito sulla più volte richiamata decisione delle SS.UU. che riconosce, pertanto, nella coltivazione la sussistenza di una componente inequivoca di offensività che nell'ambito della detenzione ad uso strettamente personale, invece, non viene ravvisata.

La tesi della Corte appare contraddetta dagli sviluppi scientifici e dalle relative



evidenze, in base alle quali, infatti, è sempre possibile formulare seriamente ed *ex ante*, un'ipotesi in ordine alla potenzialità drogante della sostanza ricavabile dalla specifica coltivazione. In buona sostanza, non si può omettere di criticare le ragioni addotte dalla giurisprudenza allo scopo di mantenere su piani differenti detenzione e coltivazione e fronteggiare – in questo modo – le sempre crescenti e meditate istanze di assimilazione della seconda alle previsioni normative che, in costanza di un consumo personale, scriminano la prima (ed altre condotte).

LA DECISIONE UE 757/GAI/2004 UNA POSSIBILE SOLUZIONE AL PROBLEMA MAI SERIAMENTE CONSIDERATA

A conclusione del capitolo sulla coltivazione qualche nota sulla decisione 757/GAI/2004.

Su questa norma UE si è già avuto modo di riflettere in precedenza.

Ai fini di questo paragrafo di chiusura sia sufficiente rilevare la forte ed inequivoca portata derogatoria che il co. 2 dell'art. 2 (“*Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali*”) esprime rispetto al principio cui tale norma appare complessivamente ispirata sotto la rubrica “*Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori*”.

Se l'ordinamento giudiziario italiano (sia in sede di merito, che soprattutto di legittimità) superasse resistenze, che, talora, appaiono non solo incostituzionali, siccome violano

platealmente il disposto dell'art. 117 cost., ma anche gravemente illogiche, poiché omettono di rammentare l'esiziale vincolo funzionale che la norma europea esprime collegando i vari comportamenti altrimenti sanzionati ed il consumo personale di stupefacenti e se questa scriminante venisse finalmente riconosciuta espressamente dal sistema giuridico di diritto interno, la coltivazione potrebbe essere *sic et simpliciter* equiparata correttamente alle condotte coperte dall'art. 75.

L'omissione giurisprudenziale risulta assai rilevante.

Ciò nonostante, pur apparendo situazione eclatante agli occhi di coloro che trattano il diritto degli stupefacenti, pare non suscitare alcuna concreta reazione.

Sarebbe, infatti, sufficiente ed elementare considerare operativo e centrale per ogni valutazione l'estensione – in forza del citato co. 2 dell'art. 2 – anche alla coltivazione del principio (già esecutivo per la detenzione, importazione, esportazione ed acquisto) in base al quale il consumo personale di stupefacenti, da parte del singolo, ove provato con certezza, scrimina la condotta.

Che sia questa metodica troppo semplice?